





### ACCERTAMENTI E CARTELLE: COSA "NON" E' SCADUTO AL 31.12.2021?

Mercoledì 19 gennaio 2022

Relatore:

Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino





### NESSUNA DECADENZA AL 31.12.2021 IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA



INCROCIO TRA MODIFICHE NORMATIVE A REGIME E
PROVVEDIMENTI INTRODOTTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19







### **DECADENZE FUTURE**



INFLUENZATE, PER VARI ANNI, DAI PROVVEDIMENTI INTRODOTTI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19







### L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE



ART. 43 DPR 600/73









IN SOSTANZA (ATTENZIONE PER ESERCIZI A CAVALLO):



FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2015





Art.43 DPR 600/73 – «Termine per l'accertamento»

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.





Art.43 DPR 600/73 – «Termine per l'accertamento»

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.





Art.43 DPR 600/73 – «Termine per l'accertamento»

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.





Art. 1, comma 131 Legge 28 dicembre 2015 n. 208



SOSTITUZIONE INTEGRALE ART. 43 DPR 600/73





Art.43 DPR 600/73 – «Termine per l'accertamento»

- 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza....





ART.43 DPR 600/73 – «TERMINE PER L'ACCERTAMENTO»

#### IN SINTESI

- 1. UN ANNO IN PIU' PER DICHIARAZIONE PRESENTATA;
- 2. DUE ANNI IN PIU' IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA;
- 3. ABOLIZIONE RADDOPPIO DEI TERMINI





ART.43 DPR 600/73 – «TERMINE PER L'ACCERTAMENTO»

#### **DECORRENZA**

**ART. 1, COMMA 132 LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208** 

Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.





# IL FRONTE PENALE PRIMA DELLA MODIFICA ALL'ART. 43 (VALEVOLE FINO AL PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE A QUELLO IN CORSO AL 30.12.2016 – SALVO ESERCIZI A CAVALLO – FINO AL 2015) NON SI APPLICA ALL'IRAP

DICHIARAZIONE PRESENTATA: 8° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL QUALE LA DICHIARAZIONE E' STATA PRESENTATA → 9 ANNI;

<u>DICHIARAZIONE OMESSA</u>: 10° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA → 11 ANNI;







### IL FRONTE PENALE OGGI

**AL 31.12.2021 (\*) DECADENZA PER** 



ANNO 2012 (UNICO2013) – DICHIARAZIONE PRESENTATA



ANNO 2010 (UNICO 2011) - DICHIARAZIONE OMESSA

(\*) termine prorogato di 85 giorni ex art.67 D.L. 18/2020 (vedi infra)





#### LE VIOLAZIONI «PARTICOLARI»

AL 31.12.2021(\*) DECADENZA, AD ESEMPIO, PER



- violazione da quadro RW art. 20 d.lgs. 472/97 5° anno successivo a quello di commissione della violazione – unico2016 (raddoppio in caso paradisi fiscali);
- violazione da compensazione crediti inesistenti art.27 co.16 d.l.
   185/2008 8° anno successivo ad utilizzo anno 2013;
- (\*) termine prorogato di 85 giorni ex art.67 D.L. 18/2020 (vedi infra)





### LE «NON DECADENZE» AL 31.12.2021 RELATIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO



ANNUALITA' 2016 CON DICHIARAZIONE PRESENTATA







### IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA RIMANE IN VIGORE LA PRECEDENTE VERSIONE DELL'ART.43 DPR 600/73



**DECADENZA AL 31.12.2021(\*)** 



ANNUALITA' 2015 CON DICHIARAZIONE OMESSA

(\*) termine prorogato di 84 giorni ex art.67 D.L. 18/2020 (vedi infra)





### LE DECADENZE PARTICOLARI «IN AUMENTO» ALCUNI ESEMPI

#### Art. 1, comma 9 D.L. 119/2018

Mancata adesione ai PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, proroga di due anni dei termini decadenziali fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;

#### Art.9, D.L. 119/2018

Mancata adesione ai pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 contenti violazioni formali, proroga di due anni dei termini decadenziali fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;

#### Art.1, co. 640 L. 190/2014 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Termini di notifica cartelle a seguito controllo automatizzato o formale e termini di decadenza dall'esercizio del potere di accertamento decorrono dalla presentazione dell'integrativa, a favore o a sfavore, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.





### LE DECADENZE PARTICOLARI «IN DIMINUZIONE» ALCUNI ESEMPI

Rilascio certificazione tributaria (art. 36 D.Lgs. 241/97, DM 31 maggio 1999 n. 164 e DM 29 dicembre 1999):

Accertamento da studi di settore, termini ridotti di un anno;

Regime premiale da Studi di Settore (art. 10 c. 9 e 10 DL 201/2011)
Termini di accertamento ridotti di un anno;

Accertamento a soggetti con determinati indici di affidabilità ISA – dal 2018 Riduzione graduata in base al punteggio.

Accertamento a soggetti IVA con pagamenti tracciabili (art. 3 D.Lgs. 127/2015) Riduzione di due anni dei termini di decadenza.







### LE PROROGHE COVID PER ACCERTAMENTI E CARTELLE







### LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 157 DL RILANCIO (34/2020) IN TEMA DECADENZA TRA L'8.03.2020 E IL 31.12.2020

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18(\*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

(\*) 85 Giorni







### LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 157 DL RILANCIO (34/2020) IN TEMA DECADENZA TRA L'8.03.2020 E IL 31.12.2020

Riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Annualità 2015 (con dichiarazione presentata);
- Annualità 2014 (con dichiarazione omessa);
- Atti del registro con decadenza nel periodo considerato;
- Compensazioni (inesistenti/non spettanti) con decadenza nel periodo considerato.







### LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 157 DL RILANCIO (34/2020) IN TEMA DECADENZA TRA L'8.03.2020 E IL 31.12.2020

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.



**NO OBBLIGO EMISSIONE ENTRO 31.12.2020** 







3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di NOTIFICAZIONE dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.









NELLA NORMA → INVITO A COMPARIRE CON DATA DAL 3 OTTOBRE IN POI



PROROGA DI 120 GIORNI





ART. 157 → INVITO A COMPARIRE CON DATA DAL 3 OTTOBRE 2020 IN POI



TERMINE DI NOTIFICAZIONE 28 FEBBRAIO 2022



**INTERCORRONO 514 GIORNI** 











PERTANTO, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI INVITI EMESSI NEL 2020



A PRESCINDERE DALLA DATA DI INVITO AL CONTRADDITTORIO



OBBLIGO EMISSIONE DELL'ATTO ENTRO 31.12.2020 E NOTIFICA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022.









OBBLIGO EMISSIONE DELL'ATTO ENTRO 31.12.2020 E NOTIFICA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022.



NULLITA' DEGLI ATTI EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2020







#### NULLITA' DEGLI ATTI EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2020



#### CTP VERONA - SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

E' fondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce la avvenuta violazione dell'art. 157, co. 1 del d.l. n. 34/2020, con conseguente decadenza dall'esercizio del potere accertativo. L'art. 157, co. 1, d.l. 34/20, norma dettata nel primo periodo dell'emergenza sanitaria, dispone che "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta,







#### CTP VERONA – SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine – del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi".







#### CTP VERONA – SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

#### Pertanto:

- per tutti gli atti di accertamento, comunque denominati, destinati a scadere tra il 8.3.2020 ed il 31.12.2020 la scadenza per l'emissione dell'atto era prorogata ex lege al 31.12.2020;
- per tutti gli atti di accertamento, comunque denominati, destinati a scadere tra il 8.3.2020 ed il 31.12.2020 la scadenza per la notifica dell'atto era prorogata ex lege al 28.2.2022.





#### CTP VERONA - SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'anno di imposta 2015, e quindi in base alla regola generale dell'art. 43, co. 1, del DPR n. 600/1973, secondo cui "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", avrebbe avuto come scadenza naturale, per l'emissione e per la notifica, il 31.12.2020.

Però, in forza della regola derogatoria dettata nel periodo dell'emergenza dall'art. 157, co. 1, d.l. 34/20:

- il termine per l'emissione dell'atto restava fermo al 31.12.2020,





#### CTP VERONA - SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

- il termine per la notifica dell'atto era prorogato al 28.2.2022.

Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso e notificato lo stesso giorno, il 10.3.2021 (ve ne è prova certa in atti; il provvedimento è stato emesso con firma digitale apposta il 10.3.2021, ed inviato via PEC lo stesso giorno). L'atto impugnato non rispetta, pertanto, il primo dei due termini previsti dall'art. 157, co. 1, del d.l. 34/20 (quello per l'emissione).

Nelle sue difese l'Agenzia delle Entrate obietta che soccorre, però, un'altra norma di recente introduzione, quella dell'art. 4 octies, co. 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, con cui è stato ampliato l'obbligo di invito al contraddittorio, ed è stato







#### CTP VERONA – SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

disposto che, se l'invito al contraddittorio avviene a meno di 90 gg. dalla scadenza del termine massimo di decadenza dall'attività di controllo, il termine per la notifica dell'avviso è prorogato di 120 gg..

La norma dispone, infatti, che "qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario".





#### CTP VERONA – SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

Nel caso in esame, l'invito al contraddittorio è stato emanato il 15.12.2020, e quindi a giudizio dell'amministrazione finanziaria, esso, per effetto della proroga dei 120 gg. di cui al d.l. 34/19, avrebbe consentito la notifica dell'avviso entro il 30.4.2021. Questa posizione, però, non è corretta, perché postula la esistenza di un solo termine (quello per la notifica dell'avviso) senza considerare che l'art. 157, co. 1, d.l. 34/20, per i soli avvisi destinati a scadere entro il 31.12.2020, con scelta discrezionale non sindacabile perché non apparentemente irragionevole, ha introdotto un doppio termine, quello per la emissione e quello per la notifica.





#### CTP VERONA - SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

Dei due termini è solo il secondo che, beneficia della proroga ex art. 4 octies, co. 1, d.l. 34/19, perché la norma in esame riguarda letteralmente soltanto il termine per la notifica ("...il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario").

Ne consegue che per la emissione dell'avviso restava fermo il termine massimo del 31.12.2020, che nel caso oggetto di questo giudizio è stato superato.

Gli altri motivi sono assorbiti.







# LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 157 DL RILANCIO (34/2020) E GLI INVITI A COMPARIRE EX ART. 5, CO.3-BIS D.LGS. 218/97 IN TEMA DECADENZA TRA L'8/03/2020 E IL 31/12/2020

#### CTP VERONA - SENT. 03 DICEMBRE 2021, N. 269/1/2021

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11. 10. 2021.







- 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.....
- 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.





Art.12, comma 1, Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 – «Sospensione dei termini per eventi eccezionali» - Gli 85 giorni....

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.







#### PROROGA DI 85 GIORNI DEI TERMINI DI DECADENZA



OVVERO, PER I PROSSIMI ANNI LE ORDINARIE SCADENZE NON SARANNO
AL 31.12. ANNO X
MA AL 31.12. ANNO X + 85 GIORNI







#### FINO A CHE ANNO D'IMPOSTA SI APPLICHERA'?



### DIPENDE DA QUALE TERMINE STAVA DECORRENDO TRA L'8 MARZO E IL 31 MAGGIO 2020



**ALCUNI ESEMPI** 





### LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 67 DL «CURA ITALIA» (18/2020) FINO A CHE ANNO D'IMPOSTA SI APPLICHERA'?

#### **ALCUNI ESEMPI**



DECADENZA LEGATA AI DICHIARATIVI FISCALI → FINO AL 2018 (Infedele dichiaraz., ecc...). Tra l'08 marzo e il 31 maggio 2020 non si era ancora consumato alcun termine di presentazione dei dichiarativi più comuni; IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 76, CO.2 DPR 131/86) → FINO AL 2020, termine triennale decorrente dalla data di registrazione (es: registrazione dal 01.01.2020 al 31.05.2020);

COMPENSAZIONE CREDITI → FINO AL 2020, termine decorrente dalla data di effettuazione della compensazione.





### LA PROROGA DI CUI ALL'ART. 67 DL «CURA ITALIA» (18/2020) E L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



PROROGA DI 120 GIORNI EX ART. 5. CO. 3-BIS, D.LGS. 218/97



DA CALCOLARSI RISPETTO ALLA PROROGA DI 85 GIORNI



ES: invito a comparire in data 14.01.2023 → anno 2016 → Termine di decadenza (prolungato ex art.67): 26.03.2023 → 71 gg → proroga di 120 gg dal 26.03.2023



**TERMINE DI NOTIFICAZIONE AL 24.07.2023** 







# I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE E QUELLI DI PRESCRIZIONE (ALLA LUCE DELLE NORME EMERGENZIALI)







### IL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.68, DL 18/2020, 157 CO.3 DL 34/2020 E 12, CO.2 D.LGS. 159/2015

#### Art.68, co.1, DL 18/2020

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.





## IL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.68, DL 18/2020, 157 CO.3 DL 34/2020 E 12, CO.2 D.LGS. 159/2015

#### Art.12, D.Lgs. 159/2015

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.







### <u>IL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.68, DL 18/2020, ART. 157 CO.3 DL</u> 34/2020 E ART.12, D.LGS. 159/2015

#### Art.12, D.Lgs. 159/2015

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.





### IL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.68, CO.1, DL 18/2020 E ART.12, D.LGS. 159/2015 – PREVISIONE GENERALE

#### **QUINDI**



INIZIO PERIODO SOSPENSIONE VERSAMENTI: 2020 TERMINE PERIODO SOSPENSIONE VERSAMENTI: 2021



TUTTI I VERSAMENTI SCADENTI NEL 2020 – 2021 VEDONO LA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE AL 31.12.2023





## <u>IL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.68, CO.1, DL 18/2020 E ART.12, D.LGS. 159/2015 – PREVISIONE GENERALE</u>

#### **ESEMPIO**



- TERMINE DI DECADENZA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO DA BONARIO
- TERMINI DI PRESCRIZIONE (DECENNALE PER IMPOSTE, QUINQUENNALE PER CONTRIBUTI E TRIBUTI COMUNALI E SANZIONI)







### LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.68, CO.4-BIS, DL 18/2020 E ART.157, CO.3, D.L. 34/2020 – PREVISIONE SPECIALE

#### Art.68

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

- a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (discarico per inesigibilità);
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.





### LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.68, CO.4-BIS, DL 18/2020 E ART.157, CO.3, D.L. 34/2020 – PREVISIONE SPECIALE

#### Art.157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020

- 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.







#### LE PREVISIONI «DUBBIE»

#### **ANNUALITA' IN SCADENZA NEL 2020**

CONTROLLO EX ART. 36-BIS DPR 600 E 54-BIS DPR 633/72 ANNO 2017

CONTROLLO EX ART. 36-TER DPR 600/73 ANNO 2016



IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE APPLICABILE ART. 12, CO.2, D.LGS. 159/2015









#### LE PREVISIONI «DUBBIE»

CARICHI TRASMESSI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PRIMA DELL'8 MARZO 2020 E NON AVENTI PRESCRIZIONE NEL 2020-2021



APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART.12, CO.1,
D.LGS. 159/2015 – PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE PARI AL
PERIODO DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI



SOSPENSIONE VERSAMENTI DA 08.03.2020 AL 31.08.2021



PROROGA DI 542 GIORNI